Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 25 gennaio 1966

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1965

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1965, n. **1499**.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine ad acquistare un edificio, sito in Pordenone . . . . Pag. 338

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1965, n. **1500**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena . . . . Pag. 339

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1965, n. **1501**.
Modificazioni allo statuto del Politecnico di Torino. Pag. 340

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1965, n. **1502**.
Modificazioni all'art. 82, lettera c) del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco (riduzioni delle superfici minime delle coltivazioni) . . . . Pag. 341

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1965, n. **1503**.
Modifica dell'art. 10 del regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato . . Pag. 342

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1965, n. **1504**.
Ripartizione di trecentocinquantotto posti di assistente di ruolo per l'anno accademico 1965-66 . . . . . Pag. 342

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1965, n. **1505**.
Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1965, ai sensi dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (L. 50.074.659.700) (2° provvedimento). . . . . Pag. 348

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1965, n. **1506**.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « F. Fossati » di Sondrio . . . . Pag. 348

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1965, n. **1507**.
Autorizzazione all'Università degli studi di Torino ad acquistare un immobile . . . . Pag. 349

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1965, n. **1508**.
Autorizzazione all'Automobile Club di Torino ad acquistare un immobile . . . . Pag. 349

1966

LEGGE 22 gennaio 1966, n. 1 (*Raccolta 1966*).
Modificazioni alle norme della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali . . . . Pag. 349

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1965.
Riconoscimento di alcuni diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti delle carriere di concetto nel Ministero dell'industria e del commercio . . . . Pag. 354

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1965.
Riconoscimento di alcuni diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti delle carriere di concetto nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale . . . . . Pag. 354

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1965.
Riconoscimento di alcuni diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti delle carriere di concetto nel Ministero delle poste e delle telecomunicazioni . . . . . **Pag. 355**

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1965.
Riconoscimento di alcuni diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti delle carriere di concetto nel Ministero di grazia e giustizia . . . . Pag. 355

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1965.
Riconoscimento di alcuni diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti delle carriere di concetto nel Ministero dell'agricoltura e foreste . . . Pag. 356

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1965.
Riconoscimento di alcuni diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti delle carriere di concetto nel Ministero della difesa . . . . Pag. 356

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1966.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Capena (Roma), società cooperativa a responsabilità limitata . . . . . . Pag. 356

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 357

Ministero dell'interno:
Autorizzazione alla provincia di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 Pag. 357
Autorizzazione al comune di Fratte Rosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 357
Autorizzazione al comune di Labico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 357
Autorizzazione al comune di Manziana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . Pag. 357
Autorizzazione al comune di Marano Equo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 Pag. 357
Autorizzazione al comune di Olevano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 Pag. 357
Autorizzazione al comune di Arzergrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . Pag. 357
Autorizzazione al comune di Genazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . Pag. 357
Autorizzazione al comune di Gerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . Pag. 357
Autorizzazione al comune di Castel Guelfo di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 357
Autorizzazione al comune di Castello di Serravalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 357
Autorizzazione al comune di Altopascio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . Pag. 357

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 358

Ministero dei lavori pubblici:
Approvazione del piano regolatore generale del comune di Jesi (Ancona) . . . . Pag. 358
Approvazione della variante n. 9 al piano regolatore generale di Bergamo per la zona della Malpensata Pag. 358
Approvazione del piano di zona del comune di Alba (Cuneo) . . . . Pag. 358

Ministero della pubblica istruzione:
Autorizzazione all'Università di Roma ad accettare una donazione . . . . Pag. 358
Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare un lascito . . . . Pag. 359
Esito di ricorso . . . . Pag. 359

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « Consociazione cantine sociali Asti-Nord », con sede in Piovà Massaia, frazione Gallareto (Asti) Pag. 359

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Capena (Roma), società cooperativa a responsabilità limitata, in amministrazione straordinaria . . Pag. 359

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del tesoro: Diario delle prove scritte del concorso per esami a sessantacinque posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato . . . . Pag. 359

Ministero della pubblica istruzione: Diario della prova pratica integrativa di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Genova . . . . Pag. 359

Regione Trentino-Alto Adige: Dichiarazione di deserzione del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Bolzano . . . . Pag. 359

Ufficio medico provinciale di Vicenza: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Schio . . . . Pag. 360

Ufficio medico provinciale di Reggio Calabria: Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria. Pag. 360

Ufficio medico provinciale di Torino: Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino . . . . Pag. 360

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1965, n. **1499.**

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine ad acquistare un edificio, sito in Pordenone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e della industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 732 del 16 dicembre 1964 con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine ha stabilito di acquistare l'edificio situato in Pordenone fra il corso Vittorio Emanuele, la via del Castello, la via del Mercato e la piazza del Moto, per destinarlo a sede dell'Ufficio circondariale della industria e del commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio.

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine è autorizzata ad acquistare dai sigg. Alfonso

Marchi, Margherita Marchi, Rosa Marchi e Caterina Marchi l'edificio situato in Pordenone, contrassegnato catastalmente al foglio 20, mappe numeri 814, 815 e 816, alle condizioni previste nella deliberazione n. 732 del 16 dicembre 1964, cioè al prezzo di L. 80 milioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1965

SARAGAT

LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1966
Atti del Governo, registro n. 199, *foglio n.* 98. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1965, n. 1509.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 47, relativo al corso di laurea in Matematica è modificato nel senso che viene istituito l'indirizzo applicativo e pertanto viene così integrato.

Il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il corso di studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo ».

Dopo il sesto comma viene inserito il seguente:

« Per l'indirizzo applicativo sono insegnamenti fondamentali anche i seguenti di cui uno dovrà essere seguito al 3° anno e l'altro al 4°;

1) Calcolo delle probabilità;
2) Analisi numerica.

I commi 9, 10, 11 sono abrogati e sostituiti dal seguente:

« Sono insegnamenti complementari dei tre indirizzi da seguire a scelta dello studente, nel secondo biennio, i seguenti (sono ovviamente esclusi gli insegnamenti che sono fondamentali dell'indirizzo prescelto e sono contrassegnati con asterisco quelli ad indirizzo fisico);

Algebra superiore;
Analisi superiore;
Astronomia;
Analisi numerica;
Calcolo delle probabilità;
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
Cibernetica e teoria dell'informazione;
(*) Complementi di fisica generale;
(*) Fisica matematica;
(*) Fisica nucleare;
(*) Fisica superiore;
(*) Fisica teorica;
Geometria algebrica;
Geometria differenziale;
Geometria superiore;
(*) Istituzioni di fisica teorica;
Matematiche complementari;
Matematiche elementari da un punto di vista superiore;
(*) Meccanica superiore;
(*) Metodi matematici della fisica;
(*) Struttura della materia;
Teoria dei numeri;
Teoria delle funzioni;
Teoria e applicazione delle macchine calcolatrici;
Topologia;
(*) Elettronica;
(*) Chimica teorica.

Il penultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea comprende inoltre la discussione di due tesine orali. Prima dell'esame di laurea lo studente è tenuto a superare un esame di cultura generale sulle scienze matematiche. Tale esame di cultura generale sulle scienze matematiche per l'indirizzo didattico consta di una prova orale, per l'indirizzo applicativo di una prova di calcolo matematico, per l'indirizzo generale consta di una prova scritta e di una prova orale ».

Gli articoli da 153 a 158, relativi all'ordinamento della Scuola di specializzazione in Oculistica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in Oculistica

Art. 153. — La Scuola di specializzazione in Oculistica conferisce il diploma di specialista in Oculistica.

Art. 154. — La Scuola ha sede presso la clinica Oculistica della Università.

Art. 155. — Alla Scuola sono ammessi i laureati in Medicina e chirurgia.

Art. 156. — La Scuola ha la durata di quattro anni con posti disponibili n. 10 per ogni anno.

L'ammissione è per esami.

Art. 157. — Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

1° *Anno*:

1) Anatomia ed istologia dell'apparato oculare.
2) Nozioni di embriologia e genetica oculare.
3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari.
4) Nozioni di ottica fisiologica, esame della refrazione.
5) Microbiologia ed igiene oculare.

2° *Anno*:

1) Semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmologia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia).
2) Farmacologia oculare e terapia fisica.
3) Anatomia e patologia oculare.
4) Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera).

3° *Anno*:

1) Patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle ottiche, dell'occhio nella sua totalità e dell'orbita, glaucoma).
2) Anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare. Ortottica e pleottica.
3) Tecnica operatoria. 1ª parte.

4° *Anno*:

1) Neuroftalmologia.
2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali.
3) Malattie professionali. Infortunistica e medicina legale oculare.
4) Tecnica operatoria. 2ª parte.
5) Tesi di specializzazione.

Art. 158. — L'allievo del 1° anno per essere ammesso al 2° anno deve aver ottenuto tutte le firme di frequenza dei corsi del 1° anno e deve aver superato gli esami relativi.

L'allievo del 2° anno per essere ammesso al 3° anno deve aver ottenuto tutte le firme di frequenza dei corsi del 2° anno e deve aver superato gli esami relativi.

L'allievo del 3° anno per essere ammesso al 4° anno deve aver ottenuto tutte le firme di frequenza dei corsi del 3° anno e deve aver superato gli esami relativi.

Alla fine del quarto anno gli allievi devono sostenere gli esami dei corsi relativi; alla fine del corso gli iscritti oltre a presentare la dissertazione scritta ed a sostenere la relativa discussione, devono sostenere una prova pratica sull'ammalato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1966
Atti del Governo, registro n. 199, *foglio n.* 47. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1965, n. 1591.

Modificazioni allo statuto del Politecnico di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con regio decreto 24 luglio 1942, n. 923 e modificato con regio decreto 5 settembre 1942, n. 1391, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art 63 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alle norme generali delle scuole annesse alla Facoltà di ingegneria, nonchè all'istituzione della scuola di specializzazione in Igegneria mineraria.

Art. 64. — Le scuole di perfezionamento e di specializzazione hanno lo scopo di consentire agli allievi di ampliare le proprie conoscenze in un particolare ramo applicativo dell'ingegneria. Più precisamente le scuole di perfezionamento hanno come compito l'approfondimento della cultura scientifico-tecnica dell'allievo in una data branca dell'ingegneria, mentre le scuole di specializzazione hanno fini prevalentemente pratici e impartiscono all'allievo una maggiore capacità tecnica in un dato ramo dell'ingegneria.

I corsi di dette scuole hanno durata di almeno due anni.

Il Consiglio della Facoltà di ingegneria nomina ogni anno il direttore delle singole scuole.

Salvo eccezioni previste nei successivi articoli, possono iscriversi alle scuole di perfezionamento o di specializzazione i laureati in ingegneria. Non è ammessa l'iscrizione contemporanea a due o più scuole o ad una scuola e ad un corso di perfezionamento, di cui al titolo VIII.

Il numero degli allievi che potranno essere iscritti ogni anno alle singole scuole verrà fissato dai rispettivi direttori, compatibilmente con le potenzialità dei laboratori e con le esigenze dei corsi normali di ingegneria.

Gli allievi che hanno superato tutti gli esami di una scuola e sono in possesso della laurea prescritta sono ammessi a sostenere un esame finale di diploma consistente in una discussione orale su una tesi eseguita sotto la guida di un docente della scuola.

A chi abbia frequentato una scuola per la durata prescritta viene rilasciato un certificato della frequenza

e degli esami eventualmente sostenuti. A chi abbia superato anche l'esame finale viene rilasciato un diploma di perfezionamento o di specializzazione.

Le Commissioni per gli esami di profitto per le singole materie sono costituite da tre insegnanti. La Commissione per l'esame finale è costituita da cinque insegnanti. La composizione di tali Commissioni è designata dal preside della Facoltà di ingegneria, sentito per ogni scuola il rispettivo direttore.

Art. 65. — Le tasse e soprattasse scolastiche dovute dagli allievi iscritti alle scuole di specializzazione o di perfezionamento della Facoltà di ingegneria sono fissate nella stessa misura di quella vigente per gli studenti dei normali corsi di laurea o di diploma e precisamente:

tassa d'immatricolazione	L.	5.000
tassa annuale di iscrizione	»	18.000
soprattassa annuale di esami di profitto	»	7.000
soprattassa per esame di diploma .	»	3.000

L'ammontare dei contributi per le esercitazioni pratiche e per le altre prestazioni di cui gli allievi possono usufruire durante il corso di studi, viene determinato ogni anno dal Consiglio di amministrazione del Politecnico per ciascuna scuola.

La tassa erariale di diploma ammonta a L. 6000

Art. 66. — La scuola di specializzazione in ingegneria mineraria, ha la durata di due anni accademici. Essa attua in particolare il programma di specializzazione previsto per i funzionari della carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Le materie di studio della scuola sono le seguenti:

1° *Anno*:

Fondamentali:
1) Mineralogia;
2) Geologia;
3) Tecnologie minerarie;
4) Geofisica mineraria.

Complementari:
5) Petrografia;
6) Geologia applicata.

2°. *Anno*:

Fondamentali:
7) Giacimenti minerari;
8) Arte mineraria;
9) Impianti minerari;
10) Preparazione dei minerali.

Complementari:
11) Tecnologie metallurgiche;
12) Economia e legislazione mineraria.

In funzione dell'indirizzo perseguito dai singoli allievi il direttore della scuola può concedere che le materie complementari siano, sino ad un massimo di tre, sostituite con i seguenti altri insegnamenti:

Tecnica della perforazione petrolifera;
Tecnica dei giacimenti di idrocarburi;
Produzione degli idrocarburi.

Alla scuola possono essere iscritti:

a) i laureati in una Facoltà di ingegneria in Italia;

b) i funzionari della carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere anche se sprovvisti della laurea in ingegneria.

All'esame finale di diploma sono ammessi solo i laureati in ingegneria.

Il direttore del corso, su conforme parere del Consiglio della Facoltà di ingegneria, può dispensare dall'obbligo della frequenza e dell'esame per singole materie quegli iscritti che già avessero seguito gli insegnamenti stessi nel loro precedente *curriculum* degli studi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1966
Atti del Governo, registro n. 199, *foglio n.* 48. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1965, n. 1502.

Modificazioni all'art. 82, lettera c) del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco (riduzioni delle superfici minime delle coltivazioni).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con il regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590 e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di ridurre i limiti concernenti la superficie minima delle coltivazioni di cui all'art. 82, lettera *c*), dell'anzidetto regolamento;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dalla campagna 1965, la disposizione contenuta nell'art. 82, lettera *c*), del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con il regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, quale risulta modificato dall'art. 1 del regio decreto 24 novembre 1932, n. 1571, è sostituita dalla seguente:

« La superficie minima, per ciascuna coltivazione, non deve essere inferiore ad are dodici per le varietà levantine ed il Nostrano del Brenta e ad are quindici per le altre varietà ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1966
Atti del Governo, registro n. 199, *foglio n.* 97. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1965, n. 1583.

Modifica dell'art. 10 del regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114 e successive modificazioni;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 e successive modificazioni;

Visto il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, n. 133842 e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 28 marzo 1962, n. 143, concernente il personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Nell'art. 10, primo comma, del regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, n. 133842, è soppressa la seguente dizione:

« e non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 96. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1965, n. 1594.

Ripartizione di trecentocinquantotto posti di assistente di ruolo per l'anno accademico 1965-66.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6, sesto comma, della legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto l'art. 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, con il quale vennero istituiti seicento nuovi posti di assistente di ruolo per ciascuno degli anni accademici 1962-63, 1963-64 e 1964-65;

Visto l'art. 9 della legge 12 luglio 1965, n. 874, relativo alla istituzione per l'anno accademico 1965-66 di un numero di posti di assistente ordinario pari a quello fissato dall'art. 51 della citata legge 24 luglio 1962, numero 1073, per l'anno accademico 1964-65;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, sesto comma, della legge n. 17 sopra citata, il 40% dei posti istituiti per l'anno accademico 1965-66 sono riservati agli assistenti straordinari;

Ravvisata la necessità di provvedere alla ripartizione dei rimanenti posti;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Trecentocinquantotto dei trecentosessanta posti di assistente di ruolo istituiti per l'anno accademico 1965-1966 dalla citata legge 12 luglio 1965, n. 874, sono ripartiti come appresso:

	Numero dei posti
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA	
Università di Bari:	
cattedra di Diritto commerciale	1
cattedra di Diritto romano	1
cattedra di Diritto amministrativo	1
cattedra di Diritto pubblico americano	1
Università di Bologna:	
cattedra di Istituzioni di diritto romano	1
cattedra di Economia politica	1
Università di Cagliari:	
cattedra di Diritto del lavoro	1
Università di Camerino:	
cattedra di Diritto romano	1
Università di Catania:	
cattedra di Istituzioni di diritto privato II	1
cattedra di Diritto amministrativo II	1
Università di Ferrara:	
cattedra di Scienza delle finanze e diritto finanziario	1
Università di Firenze:	
cattedra di Storia del diritto italiano	1
Università di Genova:	
cattedra di Istituzioni di diritto romano (per il corso di laurea in Giurisprudenza)	1
cattedra di Storia dei trattati e politica internazionale (per il corso di laurea in Scienze politiche)	1
Università di Macerata:	
cattedra di Diritto del lavoro	1
cattedra di Storia del diritto italiano	1
Università di Messina:	
cattedra di Economia politica	1
cattedra di Diritto agrario	1
Università di Milano:	
cattedra di Scienza delle finanze e diritto finanziario	1
Università di Modena:	
cattedra di Economia politica	1
Università di Napoli:	
cattedra di Diritto costituzionale (per il corso di laurea in Giurisprudenza)	1

	Numero dei posti
cattedra di Esegesi delle fonti del diritto romano (per il corso di laurea in Giurisprudenza)	1
cattedra di Diritto amministrativo (per il corso di laurea in scienze politiche)	1
cattedra di Istituzioni di diritto e procedura penale (per il corso di laurea in Scienze politiche)	1
cattedra di Diritto del lavoro (per il corso di laurea in Scienze politiche)	1
Università di Padova:	
cattedra di Diritto penale II	1
Università di Palermo:	
cattedra di Diritto civile (2ª cattedra)	1
cattedra di Istituzioni di diritto pubblico	1
cattedra di Diritto internazionale	1
Università di Parma:	
cattedra di Diritto penale	1
cattedra di Organizzazione internazionale	1
Università di Perugia:	
cattedra di Procedura penale	1
cattedra di Statistica	1
Università di Pisa:	
cattedra di Diritto della navigazione	1
cattedra di Diritto privato comparato	1
Università di Roma:	
cattedra di Istituzioni di diritto privato II	1
cattedra di Scienza delle finanze e diritto finanziario	1
cattedra di Diritto ecclesiastico	1
cattedra di Diritto pubblico	1
Università di Sassari:	
cattedra di Diritto penale	1
Università di Siena:	
cattedra di Diritto internazionale	1
Università di Torino:	
cattedra di Storia del diritto romano	1

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

	Numero dei posti
Università di Padova:	
cattedra di Diritto costituzionale italiano e comparato	1
cattedra di Scienza delle finanze e diritto finanziario	1
Università di Pavia:	
cattedra di Storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici	1
Università di Perugia:	
cattedra di Storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici	1
cattedra di Scienza delle finanze e diritto finanziario	1
Università di Roma:	
cattedra di Istituzioni di diritto e procedura penale	1
cattedra di Geografia politica ed economica	1
cattedra di Storia dei partiti e dei movimenti politici	1
cattedra di Istituzioni di diritto privato	1

FACOLTÀ DI SCIENZE STATISTICHE, DEMOGRAFICHE ED ATTUARIALI

	Numero dei posti
Università di Roma:	
cattedra di Statistica sanitaria	1

FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO

	Numero dei posti
Università di Bari:	
cattedra di Politica economica e finanziaria	
cattedra di Scienza delle finanze e diritto finanziario	1
cattedra di Storia economica	1
cattedra di Ragioneria generale ed applicata	1
Università di Bologna:	
cattedra di Diritto industriale	1
cattedra di Politica economica	1
Università di Cagliari:	
cattedra di Statistica	1
cattedra di Assicurazioni sociali	1
Università di Catania:	
cattedra di Economia politica	1
cattedra di Geografia economica	1
Università di Firenze:	
cattedra di Tecnica industriale e commerciale	1
Università di Genova:	
cattedra di Istituzioni di diritto privato	1
Università di Messina:	
cattedra di Merceologia	1
cattedra di Ragioneria generale ed applicata	1
cattedra di Economia montana e forestale	1
Università di Napoli:	
cattedra di Matematica generale	1
cattedra di Istituzioni di diritto privato	1
Università di Palermo:	
cattedra di Matematica generale	1
cattedra di Demografia	1
Università di Pisa:	
cattedra di Matematica finanziaria	1
cattedra di Storia economica	1
cattedra di Lingua inglese	1
Università di Roma:	
cattedra di Demografia	1
cattedra di Diritto amministrativo	1
cattedra di Economia e politica agraria	1
cattedra di Istituzioni di diritto pubblico	1
Università di Torino:	
cattedra di Ragioneria generale ed applicata (2ª cattedra)	1
cattedra di Merceologia	1
Università di Trieste:	
cattedra di Matematica finanziaria	1
cattedra di Diritto commerciale	1

	Numero dei posti
Istituto universitario di Economia e commercio e di Lingue e letterature straniere di Venezia:	
cattedra di Istituzioni di diritto pubblico	1
Istituto universitario navale di Napoli:	
cattedra di Diritto della navigazione	1

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

	Numero dei posti
Università di Bari:	
cattedra di Lingua e letteratura francese	1
cattedra di Lingua e letteratura spagnola	1
cattedra di Lingua e letteratura inglese	1
Università di Bologna:	
cattedra di Letteratura greca	1
Università di Cagliari:	
cattedra di Storia greca e storia romana	1
cattedra di Archeologia e storia dell'arte greca e romana	1
Università di Catania:	
cattedra di Grammatica greca e latina	1
cattedra di Archeologia cristiana	1
Università di Firenze:	
cattedra di Storia della lingua italiana	1
Università di Genova:	
cattedra di Letteratura greca	1
Università di Messina:	
cattedra di Filosofia teoretica	1
Università di Milano:	
cattedra di Storia medioevale	1
Università di Napoli:	
cattedra di Letteratura italiana	1
Università di Padova:	
cattedra di Storia del cristianesimo	1
cattedra di Letteratura italiana II	1
Università di Palermo:	
cattedra di Letteratura italiana	1
Università di Pavia:	
cattedra di Storia dell'arte medioevale e moderna	1
Università di Perugia:	
cattedra di Paleografia e diplomatica	1
cattedra di Storia della lingua italiana	1
Università di Pisa:	
cattedra di Lingua e letteratura francese	1
cattedra di Letteratura latina	1
Università di Roma:	
cattedra di Letteratura italiana II	1
cattedra di Storia dell'arte medioevale	1
cattedra di Geografia II	1
cattedra di Etruscologia ed archeologia italica	1
cattedra di Glottologia II	1
Università di Torino:	
cattedra di Storia del cristianesimo	1
Università di Trieste:	
cattedra di Lingua e letteratura neo-greca	1
Istituto universitario di Economia e commercio e di Lingue e letterature straniere di Venezia:	
cattedra di Lingua e letteratura inglese	1
Istituto universitario orientale di Napoli:	
cattedra di Lingua e letteratura svedese (lettore)	1
cattedra di Lingua e letteratura russa (lettore)	1
Suola normale superiore di Pisa:	
cattedra di Storia della critica letteraria	1

FACOLTÀ DI MAGISTERO

	Numero dei posti
Università di Bari:	
cattedra di Storia della grammatica e della lingua italiana	1
cattedra di Pedagogia	1
Università di Bologna:	
cattedra di Lingua e letteratura francese	1
Università di Firenze:	
cattedra di Lingua e letteratura latina	1
Università di Messina:	
cattedra di Lingua e letteratura latina	1
Università di Padova:	
cattedra di Lingua e letteratura latina	1
cottedra di Storia della filosofia	1
Università di Perugia:	
cattedra di Pedagogia	1
cattedra di Lingua e letteratura italiana	1
cattedra di Storia	1
Università di Roma:	
cattedra di Lingua e letteratura francese	1
cattedra di Lingua e letteratura italiana	1
cattedra di Pedagogia	1
cattedra di Storia della filosofia	1
cattedra di Grammatica latina	1
cattedra di Storia I	1
Università di Torino:	
cattedra di Storia della filosofia	1
cattedra di Psicologia sperimentale	1
Università di Trieste:	
cattedra di Dottrina dello Stato	1

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

	Numero dei posti
Università di Bari:	
cattedra di Patologia generale I	1
cattedra di Fisiologia umana	1
cattedra di Clinica ortopedica	1
Università di Bologna:	
cattedra di Fisiologia umana	1
cattedra di Medicina del lavoro	1
cattedra di semeiotica chirurgica	1
cattedra di Psicologia	1

	Numero dei posti
Università di Cagliari:	
cattedra di Anatomia umana normale	1
cattedra di Clinica ostetrica e ginecologica	1
cattedra di Clinica delle malattie nervose e mentali	1
Università di Catania:	
cattedra di Malattie infettive	1
cattedra di Urologia	1
Università di Ferrara:	
cattedra di Anatomia ed istologia patologica	1
cattedra di Clinica otorinolaringoiatrica	1
Università di Firenze:	
cattedra di Chimica biologica	1
Università di Milano:	
cattedra di Clinica pediatrica	1
cattedra di Semeiotica medica	1
cattedra di Chimica biologica	1
Università di Modena:	
cattedra di Clinica ostetrica e ginecologica	1
Università di Napoli:	
cattedra di Anestesiologia	1
cattedra di Clinica pediatrica	1
cattedra di Farmacologia II	1
cattedra di Puericoltura	1
Università di Padova:	
cattedra di Chimica biologica	1
cattedra di Istologia ed embriologia generale	1
cattedra di Farmacologia	1
cattedra di Patologia generale II	1
Università di Palermo:	
cattedra di Biologia generale	1
cattedra di Istologia ed embriologia generale	1
cattedra di Anatomia ed istologia patologica	1
Università di Parma:	
cattedra di Igiene	1
cattedra di Patologia generale	1
cattedra di Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	1
Università di Pavia:	
cattedra di Chimica biologica	1
cattedra di Clinica medica generale e terapia medica	1
Università di Perugia:	
cattedra di Clinica odontoiatrica	1
Università di Pisa:	
cattedra di Clinica delle malattie nervose e mentali	1
cattedra di Anatomia umana normale	1
Università di Roma:	
cattedra di Biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze	1
cattedra di Fisica II	1
cattedra di Anatomia ed istologia patologica	1
cattedra di Microbiologia	1
cattedra di Clinica otorinolaringoiatrica	1
cattedra di Clinica otorinolaringoiatrica (per assistente anestesista)	1
cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica	1
cattedra di Statistica sanitaria	1
cattedra di Fisiologia umana II	1
Università di Sassari:	
cattedra di Anatomia ed istologia patologica	1
Università di Siena:	
cattedra di Fisiologia umana	1
cattedra di Clinica ortopedica	1
Università di Torino:	
cattedra di Istologia ed embriologia generale	1
cattedra di Microbiologia	1

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

	Numero dei posti
Università di Bari:	
cattedra di Paleontologia	1
cattedra di Calcolo numerico con elementi di programmazione	1
cattedra di Chimica generale ed inorganica	1
cattedra di Struttura della materia	1
cattedra di Petrografia	1
Università di Bologna:	
cattedra di Spettroscopia molecolare	1
cattedra di Astronomia	1
cattedra di Fisica nucleare	1
cattedra di Chimica organica	1
Università di Cagliari:	
cattedra di Genetica	1
cattedra di Fisica matematica	1
cattedra di Chimica analitica	1
Università di Catania:	
cattedra di fisica generale	1
cattedra di Chimica industriale	1
cattedra di Chimica generale ed inorganica	1
cattedra di Zoologia	1
cattedra di Chimica fisica	1
Università di Ferrara:	
cattedra di Mineralogia	1.
cattedra di Calcoli numerici e grafici	1
Università di Firenze:	
cattedra di Spettroscopia molecolare	1
cattedra di Botanica	1
cattedra di Algebra	1
cattedra di Petrografia	1
Università di Genova:	
cattedra di Petrografia	1
cattedra di Algebra	1
cattedra di Fisica dello stato solido	1

	Numero dei posti
Università di Messina:	
cattedra di Zoologia	1
cattedra di Chimica generale ed inorganica	1
cattedra di Chimica fisica	1
cattedra di Chimica organica	1
Università di Milano:	
cattedra di Giacimenti minerari	1
cattedra di Fisica generale II	1
cattedra di Elettrochimica	1
cattedra di Botanica I	1
cattedra di Geometria II	1
cattedra di Chimica generale ed inorganica	1
Università di Modena:	
cattedra di Anatomia comparata	1
cattedra di Algebra	1
Università di Napoli:	
cattedra di Fisica generale	1
cattedra di Fisiologia generale	1
cattedra di Istituzioni di geometria superiore	1
cattedra di Chimica organica II	1
cattedra di Chimica delle sostanze naturali	1
cattedra di Istituzioni di fisica teorica	1
Università di Padova:	
cattedra di Geografia	1
cattedra di Istituzioni di fisica nucleare	1
cattedra di Matematiche complementari	1
cattedra di Chimica generale ed inorganica	1
cattedra di Anatomia comparata	1
cattedra di Botanica	1
Università di Palermo:	
cattedra di Fisica matematica	1
cattedra di Chimica delle sostanze naturali	1
cattedra di Geofisica mineraria	1
Università di Parma:	
cattedra di Geologia	1
cattedra di Zoologia	1
Università di Pavia:	
cattedra di Istituzioni di fisica teorica	1
cattedra di Chimica organica	1
cattedra di Fisica generale II	1
cattedra di Genetica	1
Università di Perugia:	
cattedra di Istologia ed embriologia	1
Università di Pisa:	
cattedra di Biologia generale	1
cattedra di Fisica superiore	1
cattedra di Chimica generale ed inorganica	1
cattedra di Calcolo numerico (per il Centro di calcolo elettronico)	1
Università di Roma:	
cattedra di Algebra	1
cattedra di Chimica fisica II	1
cattedra di Fisica dei solidi	1
cattedra di Fisica terrestre	1
cattedra di Geologia applicata	1
Università di Torino:	
cattedra di Botanica	1
cattedra di Relatività	1
cattedra di Chimica analitica	1
Università di Trieste:	
cattedra di Fisica generale	1
cattedra di Fisica superiore	1
Istituto universitario navale di Napoli:	
cattedra di Teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche	1

Facoltà di Farmacia

	Numero dei posti
Università di Bari:	
cattedra di Tecnica e legislazione farmaceutica	1
Università di Bologna:	
cattedra di Chimica biologica	1
Università di Camerino:	
cattedra di Farmacologia e farmacognosia	1
Università di Catania:	
cattedra di Chimica farmaceutica e tossicologica	1
Università di Firenze:	
cattedra di Chimica farmaceutica e tossicologica	1
Università di Padova:	
cattedra di Chimica farmaceutica e tossicologica	1
Università di Pavia:	
cattedra di Chimica farmaceutica e tossicologica II	1
Università di Pisa:	
cattedra di Chimica organica	1
Università di Roma:	
cattedra di Chimica biologica	1
cattedra di Chimica farmaceutica applicata	1
Università di Siena:	
cattedra di Chimica biologica	1

Facoltà di Ingegneria

	Numero dei posti
Università di Bari:	
cattedra di Elettrotecnica (per ingegneria civile)	1
cattedra di Elettrotecnica I	1
cattedra di Elettrotecnica II	1
cattedra di Misure elettriche	1
Università di Bologna:	
cattedra di Chimica	1
cattedra di Tecnica urbanistica	1
cattedra di Elettrotecnica	1
cattedra di Programmazione	1
cattedra di Fisica	1
cattedra di Meccanica razionale	1
cattedra di Macchine	1

	Numero dei posti
Università di Cagliari:	
cattedra di Tecnica delle costruzioni	1
cattedra di Chimica	1
Università di Genova:	
cattedra di Meccanica razionale	1
cattedra di Principi di ingegneria chimica	1
cattedra di Controlli automatici	1
cattedra di Costruzioni di macchine	1
Università di Napoli:	
cattedra di Macchine	1
cattedra di Impianti chimici	1
cattedra di Complementi di strade, ferrovie ed aeroporti	1
cattedra di Gasdinamica	1
cattedra di Idraulica II	1
cattedra di Elettrotecnica	1
Università di Padova:	
cattedra di Disegno	1
cattedra di Fisica tecnica	1
cattedra di Analisi matematica	1
cattedra di Impianti chimici	1
cattedra di Economica ed organizzazione aziendale	1
cattedra di Elettrotecnica	1
Università di Palermo:	
cattedra di Costruzioni aeronautiche	1
cattedra di Comunicazioni elettriche	1
cattedra di Meccanica razionale	1
cattedra di Geometria I	1
Università di Pisa:	
cattedra di Meccanica razionale	1
cattedra di Costruzioni di applicazioni chimiche	1
cattedra di Impianti nucleari	1
Università di Roma:	
cattedra di Analisi matematica I	2
cattedra di Geometria I	1
cattedra di Meccanica razionale	1
cattedra di Fisica I	2
cattedra di Chimica	1
cattedra di Fisica tecnica	1
cattedra di Scienza delle costruzioni	1
cattedra di Impianti elettrici II	1
Università di Trieste:	
cattedra di Analisi matematica	1
cattedra di Scienza delle costruzioni II	1
cattedra di Fisica	1
Politecnico di Milano:	
cattedra di Fisica	2
cattedra di Costruzioni di macchine	1
cattedra di Strutture aeronautiche	1
cattedra di Elettrotecnica	1
cattedra di Macchine	1
cattedra di Controlli automatici	1
cattedra di Campi elettromagnetici e circuiti	1
Politecnico di Torino:	
cattedra di Costruzioni di macchine e tecnologie	1
cattedra di Meccanica razionale	1
cattedra di Elettrotecnica	1
cattedra di Macchine	1
cattedra di Chimica applicata	1
cattedra di Architettura tecnica	1

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA

	Numero dei posti
Università di Firenze:	
cattedra di Composizione architettonica	1
Università di Genova:	
cattedra di Storia dell'arte e storia e stili dell'architettura I	1
Università di Napoli:	
cattedra di Disegno dal vero	1
Università di Palermo:	
cattedra di Elementi di architettura	1
Università di Roma:	
cattedra di Composizione architettonica (2ª cattedra)	1
cattedra di Fsica tecnica	1
Politecnico di Milano:	
cattedra di Urbanistica	1
cattedra di Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni	1
cattedra di Fisica tecnica	1
Politecnico di Torino:	
cattedra di Urbanistica II	1
cattedra di Elementi di architettura	1
Istituto Universitario di Architettura di Venezia:	
cattedra di Analisi matematica e geometria analitica	1

FACOLTÀ DI AGRARIA

	Numero dei posti
Università di Bari:	
cattedra di Topografia e costruzioni rurali	1
cattedra di Zootecnica generale	1
cattedra di Chimica agraria	1
Università di Catania:	
cattedra di Orticoltura e floricoltura	1
Università di Firenze:	
cattedra di Economia e politica agraria	1
Università di Padova:	
cattedra di Zootecnica generale	1
Università di Palermo:	
cattedra di Zootecnica generale	1
Università di Pisa:	
cattedra di Genetica	1

FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA

	Numero dei posti
Università di Milano:	
cattedra di Medicina veterinaria legale	1
Università di Torino:	
cattedra di Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologica	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 61. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1965, n. 1505.

Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1965, ai sensi dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (L. 50.074.659.700) (2° provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 27 febbraio 1965, n. 49;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Negli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati, per l'anno finanziario 1965, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 1056 — Stipendi ecc. al personale di ruolo, ecc.	L.	144.143.000
Cap. n. 1871 — Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc.	»	400.000 000
Cap. n. 2011 — Paghe, ecc. al personale operaio	»	6.000.000
Cap. n. 2501 — Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc.	»	10.670.000
Cap. n. 3297 — Interessi di buoni del Tesoro ordinari	»	8.300.000 000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 1832 — Restituzioni e rimborsi	L.	41.000.000
Cap. n. 1851 — Restituzioni e rimborsi di imposta generale sull'entrata	»	15.000.000.000
Cap. n. 1871 — Restituzioni e rimborsi	»	55.000.000
Cap. n. 1891 — Restituzioni e rimborsi	»	15.000.000.000
Cap. n. 1892 — Restituzioni e rimborsi dell'addizionale alle imposte dirette, ecc.	»	2.500.000.000
Cap. n. 1893 — Restituzioni e rimborsi dell'entrata, ecc. derivante dall'aumento dell'addizionale alle imposte dirette	»	2.500.000.000
Cap. n. 1921 — Restituzioni di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, ecc.	L.	600.000.000
Cap. n. 1922 — Restituzione di imposte di fabbricazione sui filati, ecc.	»	750.000.000
Cap. n. 1923 — Rimborso parziale dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, ecc.	»	564.411.500

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 2301 — Stipendi, ecc. al personale addetto alle istituzioni scolastiche e culturali italiane e straniere all'estero	L.	395.000.000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. n. 2081 — Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc.	L.	170.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 1312 — Stipendi, ecc. al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza	L.	2.338.000.000
Cap. n. 1318 — Indennità di alloggio agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ecc.	»	1.111.593.000

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile:

Cap. n. 1291 — Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc.	L.	40.000.000

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Cap. n. 1090 — Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc.	L.	148.842.200
	L.	50.074.659.700

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 20. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1965, n. 1506.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « F. Fossati » di Sondrio.

N. 1506. Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « F. Fossati » di Sondrio viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 46. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1965, n. **1507.**

Autorizzazione all'Università degli studi di Torino ad acquistare un immobile.

N. 1507. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Torino, viene autorizzata ad acquistare, dalle signore Bianca, Amina ed Adele Nigra, la nuda proprietà del complesso immobiliare denominato Ca' Nigra, sito in Miasino (Novara), compresa la biblioteca e l'arredamento ivi esistente, mediante la stipulazione di tre vitalizi di L. 100.000 mensili ciascuno, a favore delle predette proprietarie, senza diritto di accrescimento.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1966
Atti del Governo, registro n. 199, *foglio n.* 56. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1965, n. **1508.**

Autorizzazione all'Automobile Club di Torino ad acquistare un immobile.

N. 1508. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Torino, viene autorizzato ad acquistare in proprietà dalla Società « Torino Edilizia Società Immobiliare - T.E.S.I. - S.p.A. », con sede in Torino, per il prezzo di L. 18.000.000, una porzione immobiliare, costituita da tredici locali, nonchè da un ampio salone posto al piano seminterrato del fabbricato sito in Torino alla via Giolitti n. 15, angolo via San Francesco da Paola, nn. 20 e 22, per l'ampliamento della sede dei propri uffici.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1966
Atti del Governo, registro n. 199, *foglio n.* 68. — VILLA

LEGGE 22 gennaio 1966, n. **1** (*Raccolta 1956*).

Modificazioni alle norme della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali, secondo le modalità e nei termini previsti dal titolo II della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, con l'iscrizione di coloro che hanno compiuto o compiano il 21° anno di età, rispettivamente, dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 3 della legge citata.

Le variazioni apportate alle liste elettorali hanno effetto, rispettivamente, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno.

Art. 2.

Il n. 3 del primo comma dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« 3) coloro che sono sottoposti alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, finchè durano gli effetti dei provvedimenti stessi ».

I numeri 9 e 10 del primo comma sono soppressi.

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è soppresso.

Art. 4.

L'articolo 4 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare, e indicano per ogni iscritto:

a) il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il numero, la parte e la serie dell'atto di nascita;

d) il titolo di studio;

e) la professione o il mestiere;

f) l'abitazione.

Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario.

Le liste elettorali, salvo il disposto dell'articolo 25, non possono essere modificate se non per effetto delle revisioni semestrali.

Quando, per lo stato di conservazione o per il numero delle variazioni apportate, le liste generali siano divenute di difficile consultazione, il sindaco, d'intesa con il presidente della Commissione elettorale mandamentale, deve disporre la ricompilazione delle medesime, previa unificazione, da attuarsi sulla base dello schedario elettorale.

Entrambi gli esemplari delle nuove liste unificate, previa approvazione da parte della Commissione elettorale comunale, sono inviati alla Commissione elettorale mandamentale per il controllo e l'autenticazione da parte del presidente e del segretario della Commissione stessa, la quale ne restituisce uno al Comune.

Le vecchie liste sono conservate rispettivamente dall'ufficio comunale e dalla Commissione elettorale mandamentale finchè non si procederà ad una nuova unificazione ».

Art. 5.

Al terzo comma dell'articolo 5 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, la parola « annuale » è sostituita dalla parola « semestrale ».

Dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Ogni atto o provvedimento dell'ufficio anagrafico dello stato civile, che possa interessare l'ufficio elettorale, deve essere a questo comunicato entro quarantotto ore dalla sua adozione ».

Il quinto comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« La Giunta municipale verifica, quando lo ritiene opportuno, e, in ogni caso, nei mesi di gennaio e luglio, la regolare tenuta dello schedario elettorale ».

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il sindaco, in base ai registri dello stato civile e dell'anagrafe e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede:

a) entro il mese di febbraio, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del Comune alla data del 15 febbraio, compiranno il 21° anno di età dal 1° luglio al 31 dicembre o che lo avessero già compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto ad essere iscritti nelle liste elettorali;

b) entro il mese di agosto, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del Comune alla data del 15 agosto, compiranno il 21° anno di età dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo o che lo avessero già compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto ad essere iscritti nelle liste elettorali ».

Art. 7.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Entro i termini stabiliti dal primo comma dell'articolo precedente, il sindaco trasmette, per ogni singolo nominativo, un estratto dell'elenco ivi previsto agli uffici dei casellari giudiziali competenti ».

Il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli uffici dei casellari, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, restituiscono ai Comuni gli estratti suddetti, previa apposizione della annotazione « Nulla » per ciascun nominativo nei cui confronti non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita della capacità elettorale, e della trascrizione, per gli altri nominativi, delle iscrizioni esistenti, osservato il disposto di cui all'articolo 609 del codice di procedura penale ».

Art. 8.

L'articolo 8 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'autorità provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai Comuni, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e che abbiano compiuto o compiano il 21° anno di età entro il semestre successivo ».

Art. 9.

L'articolo 9 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è soppresso.

Art. 10.

L'articolo 10 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è soppresso.

Gli elettori iscritti nelle liste di un Comune ai sensi del predetto articolo 10 sono cancellati da tali liste ed iscritti in quelle del Comune di residenza anagrafica.

Alla cancellazione degli elettori di cui al precedente comma ed alla loro iscrizione nelle liste del Comune di residenza anagrafica si provvede, all'entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui al primo comma, n. 4, dell'articolo 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Art. 11.

L'articolo 11 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è sostituito dal seguente:

« I cittadini italiani che vengono cancellati dal registro di popolazione stabile del Comune per emigrazione definitiva all'estero restano iscritti nelle liste elettorali del Comune per sei anni a decorrere dalla data della cancellazione anagrafica, semprechè conservino i requisiti per essere elettori.

I cittadini italiani residenti all'estero, purchè in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, possono chiedere di essere iscritti nelle liste elettorali o di esservi reiscritti se già cancellati o di conservare la iscrizione nelle liste, anche quando non risultino compresi nel registro della popolazione stabile del Comune.

La domanda, da inoltrare per il tramite della competente autorità consolare, deve essere inviata al sindaco del Comune di nascita o del Comune nelle cui liste risulta o risultava iscritto il richiedente all'atto della partenza, o del Comune di nascita dei suoi ascendenti oppure, per le cittadine straniere che hanno acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio, del Comune di nascita del marito o di quello nelle cui liste elettorali questi è iscritto. Della ricezione della domanda il sindaco dà notizia all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Per il tramite dell'autorità consolare notifica all'interessato le decisioni delle Commissioni elettorali comunale o mandamentale.

I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che, in dipendenza del Trattato di pace approvato con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, non fanno più parte del territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino nei casi sopra descritti, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Repubblica con le modalità di cui al terzo comma. Alla domanda deve essere allegato atto o certificato dal quale risulti che l'istante è in possesso della cittadinanza italiana.

Per coloro che domandano la iscrizione o la reiscrizione nelle liste il sindaco provvede con la prima revisione semestrale utile.

Della condizione di cittadino residente all'estero è fatta apposita annotazione nelle liste generali e sezionali e nello schedario elettorale ».

Art. 12.

L'articolo 12 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.

La Commissione è composta dal sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a 20 consiglieri di sei componenti effettivi e sei supplenti in quelli al cui Consiglio sono assegnati da 30 a 50 consiglieri di otto componenti effettivi ed otto supplenti negli altri Comuni.

Per la elezione dei componenti effettivi ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purchè non inferiore a due nei Comuni il cui Consiglio è composto da 20 membri, a tre nei Comuni il cui Consiglio è composto da 30 a 50 membri e a quattro nei Comuni il cui consiglio ha da 60 a 80 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione.

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.

La Commissione è presieduta dal sindaco Qualora il sindaco sia assente, impedito o non in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo la Commissione è presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario comunale, o, nei Comuni con oltre 10.000 abitanti, da un funzionario da lui delegato.

Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a tre se la commissione è composta di cinque o sette membri ed a quattro se è composta di nove. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.

I membri che senza giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza e comunque non prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza. Qualsiasi cittadino del Comune può promuovere la dichiarazione di decadenza.

Quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la Commissione decade ed il Consiglio comunale deve procedere alla sua rinnovazione con procedura d'urgenza in caso di necessità, e in ogni caso entro un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza.

Finchè la Commissione non sarà ricostituita, in caso di necessità le relative funzioni saranno svolte da un commissario prefettizio.

Nei Comuni retti da commissario, i componenti della Commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso; nel caso in cui non si raggiunga il minimo legale nella riunione di seconda convocazione provvede il commissario ».

Art. 13.

L'articolo 13 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Non oltre il 10 aprile ed il 10 ottobre di ciascun anno, la Commissione elettorale comunale procede alla formazione, in ordine alfabetico, di due elenchi separati per la revisione semestrale delle liste.

Gli elenchi, in duplice copia, devono essere distinti per uomini e donne.

Nel primo elenco la Commissione elettorale comunale, sulla scorta dell'elenco di cui all'articolo 6, propone l'iscrizione di coloro i quali risultino in possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali ai sensi del precedente articolo 3.

Nel secondo elenco la Commissione propone la cancellazione degli iscritti che sono incorsi nelle incapacità di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e di quelli che siano stati eliminati dal registro di popolazione per irreperibilità in occasione dell'aggiornamento dell'anagrafe in seguito al censimento generale della popolazione.

Accanto a ciascun nominativo va apposta un'annotazione indicante il titolo ed i documenti per i quali l'iscrizione o la cancellazione è proposta ».

Art. 14.

Il primo comma dell'articolo 15 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Entro l'11 aprile e l'11 ottobre di ciascun anno il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro le decisioni della Commissione elettorale comunale, adottate ai sensi dell'articolo 13, a presentarli rispettivamente non oltre il 20 aprile e il 20 ottobre con le modalità di cui al successivo articolo 17 ».

Art. 15.

Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« A coloro che non siano stati inclusi nel primo elenco di cui all'articolo 13 per essere incorsi in una delle incapacità previste dal precedente articolo 2 nonchè dalla legge 23 marzo 1956, n. 137, il sindaco notifica per iscritto la decisione della Commissione elettorale comunale, indicandone i motivi, non oltre quattro giorni dalla pubblicazione dell'elenco. La decisione della Commissione è notificata anche a coloro per i quali è stata proposta la cancellazione dalle liste ».

Art. 16.

L'articolo 18 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« In ogni Comune capoluogo di mandamento giudiziario, dopo l'insediamento del Consiglio provinciale, è costituita, con decreto del presidente della Corte d'appello, una Commissione elettorale mandamentale, presieduta dal presidente del tribunale, nelle sedi ove esista, o dal pretore nelle altre sedi, e composta da quattro membri effettivi e da quattro membri supplenti, di

cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto e tre effettivi e tre supplenti designati dal Consiglio provinciale.

La Commissione rimane in carica sino all'insediamento della nuova Commissione.

I componenti designati dal prefetto sono scelti tra i dipendenti dello Stato della carriera direttiva in attività di servizio o a riposo; nel capoluogo della Provincia la designazione deve cadere su funzionari della prefettura appartenenti al personale amministrativo direttivo con qualifica non inferiore a direttore di sezione. In caso di trasferimenti, il prefetto provvede a nuove designazioni.

I componenti, la cui designazione spetta al Consiglio provinciale, sono scelti fra gli elettori dei Comuni del mandamento estranei all'Amministrazione dei Comuni medesimi, semprechè siano forniti almeno del titolo di studio di scuola media di primo grado ovvero che abbiano già fatto parte di Commissioni elettorali per almeno un biennio, e non siano dipendenti civili o militari dello Stato, nè dipendenti della Provincia, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di servizio.

Alla designazione da parte del Consiglio provinciale si provvede mediante votazione nella seduta successiva alla elezione del presidente e della Giunta provinciale.

Nella votazione, da effettuarsi distintamente per ciascuna Commissione, ogni consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purchè non inferiore a tre.

A parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.

Con votazione separata, e con le stesse modalità, si procede alla elezione dei membri supplenti.

I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione elettorale mandamentale soltanto in mancanza dei componenti effettivi e, per quelli designati dal Consiglio provinciale, in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti.

Gli adempimenti di cui ai precedenti commi nelle Regioni nelle quali non esistano i Consigli provinciali vengono espletati dagli organi cui sono devolute le attribuzioni dei Consigli provinciali medesimi.

I componenti della Commissione elettorale mandamentale possono essere rieletti.

I membri che, senza giustificato motivo, non prendono parte a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.

La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal presidente della corte d'appello, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

Qualsiasi cittadino dei Comuni del mandamento può promuovere la dichiarazione di decadenza.

Quando, per qualsiasi causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione elettorale mandamentale si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la Commissione decade e gli organi competenti devono procedere alla rinnovazione delle designazioni entro un mese dall'ultima vacanza. In attesa della costituzione della nuova Commissione, le relative funzioni sono esercitate, con l'assistenza del segretario, dal magistrato presidente.

Ai componenti della Commissione elettorale mandamentale è concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, una medaglia di presenza nella stessa misura determinata dalle disposizioni in vigore per i componenti delle Commissioni costituite presso le Amministrazioni dello Stato ».

Art. 17.

Il primo comma dell'articolo 22 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Decorso il termine di cui all'articolo 15, e rispettivamente non più tardi del 23 aprile e del 23 ottobre, il sindaco deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale mandamentale:

1) un esemplare dei due elenchi di cui all'articolo 13 corredati di tutti i documenti relativi;

2) i ricorsi presentati contro detti elenchi, con tutti i documenti che vi si riferiscono;

3) copia conforme dei verbali delle operazioni e delle deliberazioni della Commissione elettorale comunale ».

Art. 18.

Al terzo comma dell'articolo 23 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole: « entro i dieci giorni », sono sostituite dalle parole: « entro i cinque giorni ».

Art. 19.

L'articolo 24 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Entro il 10 giugno e il 10 dicembre, la Commissione elettorale mandamentale deve avere provveduto alla approvazione degli elenchi ed alle relative variazioni da effettuare sull'esemplare delle liste generali depositate presso la Commissione stessa. Nei medesimi termini gli elenchi devono essere restituiti al Comune insieme con tutti i documenti. Il segretario comunale ne invia immediatamente ricevuta al presidente della commissione.

Nei dieci giorni successivi la Commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario, apporta, in conformità degli elenchi approvati, le conseguenti variazioni alle liste generali, aggiungendo i nomi compresi nell'elenco dei nuovi iscritti ed eliminando i nomi di quelli compresi nell'elenco dei cancellati.

Delle rettificazioni eseguite viene redatto verbale che, firmato dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario, è immediatamente trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale.

Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni della Commissione elettorale mandamentale sono, a cura del sindaco, notificate, con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 16, ai cittadini cancellati dalle liste o la cui domanda o proposta di iscrizione non sia stata accolta.

Le liste rettificate, insieme con gli elenchi approvati, debbono rimanere depositate nella segreteria comunale rispettivamente dal 21 al 30 giugno e dal 21 al 31 dicembre, ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Dell'avvenuto deposito il sindaco dà pubblico avviso.

Tale pubblicazione tiene luogo di notificazione nei confronti dei cittadini iscritti dalla Commissione elettorale mandamentale nelle liste elettorali ».

Art. 20.

Al primo comma dell'articolo 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole: « dell'anno » sono sostituite con le parole: « del semestre ».

Al primo comma, n. 4, le parole: « se non hanno espressamente dichiarato, con le modalità stabilite dal primo comma dell'articolo 10, di volervi rimanere iscritti » sono soppresse.

Al quarto comma, ove è detto: « ogni tre mesi », la parola: « tre » è sostituita dalla parola: « sei ».

Art. 21.

Dopo l'articolo 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è inserito il seguente:

« Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, la Commissione elettorale comunale compila un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il 21° anno di età.

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla Commissione elettorale mandamentale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso.

Delle altre due copie una è pubblicata nell'albo pretorio del Comune, l'altra resta depositata nella segreteria comunale.

Contro l'inclusione o l'esclusione nell'anzidetto elenco è ammesso ricorso da parte di ogni cittadino alla Commissione elettorale mandamentale ».

Art. 22.

L'articolo 27 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Entro il 10 aprile e il 10 ottobre di ciascun anno, la Commissione elettorale comunale, dopo aver compiuto gli adempimenti di cui all'articolo 13, provvede, con una unica deliberazione, alla revisione della ripartizione del Comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni, nonchè alla revisione delle liste per le sezioni già esistenti ed alla compilazione delle liste delle persone iscritte per ogni nuova sezione ».

Art. 23.

L'articolo 28 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il cittadino iscritto è assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha, secondo l'indicazione della lista generale, la propria abitazione.

I connazionali residenti all'estero sono ripartiti tra le singole sezioni secondo l'ordine alfabetico, salvochè, per la loro entità numerica, si renda necessaria l'istituzione di apposite sezioni ».

Art. 24.

Il primo comma dell'articolo 31 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Non più tardi dell'11 aprile e dell'11 ottobre, il sindaco, con il medesimo manifesto di cui all'articolo 15, invita chiunque intenda proporre ricorsi contro la ripartizione del Comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna di esse, l'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni, a presentarli rispettivamente entro il 20 aprile e il 20 ottobre alla Commissione elettorale mandamentale, anche per il tramite del Comune, che ne rilascia ricevuta ».

Al quarto comma le parole: « non oltre il 25 gennaio » sono sostituite con le parole: « non oltre il 23 aprile ed il 23 ottobre ».

Al primo comma dell'articolo 32 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole: « entro il 31 marzo » sono sostituite con le parole: « entro il 10 giugno e il 10 dicembre ».

Art. 25.

Dopo l'articolo 32 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è inserito il seguente:

« Il cittadino iscritto nelle liste, che trasferisce la propria abitazione nella circoscrizione di altra sezione del Comune, deve essere compreso nella lista elettorale di quest'ultima quando il trasferimento stesso sia stato regolarmente notificato all'anagrafe.

La Commissione elettorale comunale apporta d'ufficio le occorrenti variazioni con la procedura di cui all'articolo 25 e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali ».

Art. 26.

Al quinto comma dell'articolo 38 ed al primo comma dell'articolo 41 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, la parola: « annuale » è sostituita con la parola: « semestrale ».

Art. 27.

L'articolo 52 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è soppresso.

Art. 28.

La iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che hanno compiuto o compiranno il 21° anno di età dal 1° maggio 1965 al 30 giugno 1966 sarà effettuata, con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per l'interno, a mezzo di una revisione straordinaria da effettuarsi in conformità alle norme previste per la revisione semestrale.

Art. 29.

Le Commissioni elettorali comunali e le Commissioni elettorali mandamentali in carica al momento della entrata in vigore della presente legge restano in funzione, purchè siano state rinnovate dopo le ultime elezioni amministrative, finchè non saranno rinnovate a norma dei precedenti articoli 12 e 16.

Art. 30.

Le disposizioni transitorie di cui agli articoli 51, 53, 54, 55 e 56 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, si intendono abrogate.

Art. 31.

Non possono essere disposte revisioni straordinarie delle liste se non per legge.

Art. 32.

All'articolo 5, secondo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, la parola « elettore » è soppressa.

All'articolo 25, primo comma, numero 1, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole « dell'elettore » sono soppresse; al numero 3 la parola « elettore » è abrogata e sostituita dalla parola « cittadino »; al numero 4, secondo e terzo periodo, le parole « gli elettori » sono abrogate e sostituite dalle parole « gli iscritti ».

All'articolo 26, secondo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, la parola « elettori » è abrogata e sostituita dalla parola « iscritti ».

All'articolo 32, primo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole « degli elettori » sono abrogate e sostituite dalle parole « degli iscritti »; all'ultimo comma la parola « elettori » è abrogata e sostituita dalla parola « cittadini ».

All'articolo 33, terzo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole « all'elettore o agli elettori » sono abrogate e sostituite dalle parole « al cittadino o ai cittadini ».

All'articolo 38, primo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, la parola « elettori » è abrogata e sostituita dalla parola « iscritti ».

All'articolo 44 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole « degli elettori » sono abrogate e sostituite dalla parola « elettorali ».

All'articolo 45 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, tutte le parole « elettore » vengono abrogate e sostituite dalle parole « cittadino ».

All'articolo 46, primo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole « di elettori » vengono abrogate e sostituite con le parole « di cittadini iscritti nelle liste elettorali »; al secondo comma le parole « degli elettori » vengono abrogate e sostituite dalle parole « di cittadini iscritti nelle liste elettorali ».

All'articolo 47, primo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole « degli elettori » e « più elettori » vengono abrogate e sostituite, rispettivamente, dalle parole « elettorali » e « più cittadini ».

All'articolo 49 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole « degli elettori » vengono abrogate e sostituite dalla parola « elettorali ».

Art. 33.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire in testo unico, entro il termine di un anno, le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, della legge 23 marzo 1956, n. 137, e della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1966

SARAGAT

MORO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1965.

Riconoscimento di alcuni diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti delle carriere di concetto nel Ministero dell'industria e del commercio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 21 aprile 1965, n. 449, avente per oggetto il riconoscimento dei diplomi di qualifica, rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;

Esaminata, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, la natura delle funzioni proprie del ruolo dei vice segretari della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale, dell'Ispettorato tecnico dell'industria, del Corpo delle miniere e delle Stazioni sperimentali dell'industria del Ministero dell'industria e commercio, nonchè la preparazione professionale impartita nelle sezioni di qualifica per segretari d'azienda o addetti alle segreterie d'azienda e per corrispondenti commerciali in lingue estere in rapporto alla durata ed alla natura dei corsi di qualifica;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto interministeriale, i diplomi di qualifica per segretari d'azienda o addetti alle segreterie d'azienda e per corrispondenti commerciali in lingue estere, rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, sono validi ai fini dell'ammissione ai concorsi banditi dal Ministero dell'industria e commercio per posti di vice segretari della carriera di concetto nell'Amministrazione centrale, nell'Ispettorato tecnico dell'industria, nel Corpo delle miniere e nelle Stazioni sperimentali dell'industria.

Roma, addì 7 dicembre 1965

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per l'industria e il commercio
LAMI STARNUTI

(615)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1965.

Riconoscimento di alcuni diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti delle carriere di concetto nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 21 aprile 1965, n. 449, avente per oggetto il riconoscimento dei diplomi di qualifica, rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;

Esaminata, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, la natura delle funzioni proprie del ruolo dei vice ispettori della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e del ruolo dei vice segretari della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro e degli Uffici del lavoro e della massima occupazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonchè la preparazione professionale impartita nella sezione di qualifica per segretari d'azienda, in rapporto alla durata ed alla natura dei corsi di qualifica;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto interministeriale, il diploma di qualifica per segretario d'azienda, rilasciato dagli Istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, è valido ai fini dell'ammissione ai concorsi banditi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per posti di vice ispettore del ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e per posti di vice segretari del ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro e degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Roma, addì 7 dicembre 1965

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

(617)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1965.

Riconoscimento di alcuni diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti delle carriere di concetto nel Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 21 aprile 1965, n. 449, avente per oggetto il riconoscimento dei diplomi di qualifica, rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;

Esaminata, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, la natura delle funzioni proprie del ruolo dei vice segretari della carriera di concetto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè la preparazione professionale impartita nelle sezioni di qualifica per segretari d'azienda o addetti alle segreterie d'azienda e per corrispondenti commerciali in lingue estere in rapporto alla durata dei corsi di qualifica;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto interministeriale, i diplomi di qualifica per segretari d'azienda o addetti alle segreterie d'azienda e per corrispondenti commerciali in lingue estere, rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, sono validi ai fini dell'ammissione ai concorsi banditi dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Amministrazione centrale e azienda di Stato per i servizi telefonici, per posti di vice segretari della carriera di concetto.

Roma, addì 7 dicembre 1965

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

(618)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1965.

Riconoscimento di alcuni diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti delle carriere di concetto nel Ministero di grazia e giustizia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 21 aprile 1965, n. 449, avente per oggetto il riconoscimento dei diplomi di qualifica, rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;

Esaminata, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, la natura delle funzioni proprie del ruolo del personale di cancelleria della carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, nonchè la preparazione professionale impartita nelle sezioni di qualifica per segretari d'azienda o addetti alle segreterie d'azienda e per corrispondenti commerciali in lingue estere, in rapporto alla durata ed alla natura dei corsi di qualifica;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto interministeriale, i diplomi di qualifica per segretari d'azienda o addetti alle segreterie d'azienda e per corrispondenti commerciali in lingue estere, rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, sono validi ai fini dell'ammissione ai concorsi banditi dal Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, per posti del ruolo del personale di cancelleria della carriera di concetto.

Roma, addì 7 dicembre 1965

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(620)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1965.

Riconoscimento di alcuni diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti delle carriere di concetto nel Ministero dell'agricoltura e foreste.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vista la legge 21 aprile 1965, n. 449, avente per oggetto il riconoscimento dei diplomi di qualifica, rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;

Esaminata, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, la natura delle funzioni proprie del ruolo dei vice segretari-contabili della carriera di concetto del Ministero dell'agricoltura e foreste, nonchè la preparazione professionale impartita nella sezione di qualifica per segretari d'azienda o addetti alle segreterie d'azienda, contabili d'azienda o addetti alla contabilità d'azienda in rapporto alla durata ed alla natura dei corsi di qualifica;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto interministeriale, i diplomi di qualifica per segretari d'azienda o addetti alle segreterie d'azienda e per contabili d'azienda o addetti alla contabilità di azienda, rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, sono validi ai fini dell'ammissione ai concorsi banditi dal Ministero dell'agricoltura e foreste per posti di vice segretari-contabili della carriera di concetto.

Roma, addì 7 dicembre 1965

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

(619)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1965.

Riconoscimento di alcuni diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti delle carriere di concetto nel Ministero della difesa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 21 aprile 1965, n. 449, avente per oggetto il riconoscimento dei diplomi di qualifica, rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;

Esaminata, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, la natura delle funzioni proprie del ruolo dei cancellieri militari della carriera di concetto del Ministero della difesa-Esercito - Direzione generale del personale civile e affari generali, nonchè la preparazione professionale impartita nelle sezioni di qualifica per segretari d'azienda e addetti alle segreterie d'azienda e corrispondenti commerciali in lingue estere, in rapporto alla durata ed alla natura dei corsi di qualifica;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto interministeriale, i diplomi di qualifica per segretari d'azienda o addetti alle segreterie d'azienda e per corrispondenti commerciali in lingue estere rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, sono validi ai fini dell'ammissione ai concorsi banditi dal Ministero della difesa-Esercito - Direzione generale del personale civile e affari generali, per posti di cancellieri militari della carriera di concetto.

Roma, addì 7 dicembre 1965

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

(616)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1966.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Capena (Roma), società cooperativa a responsabilità limitata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la motivata proposta formulata dalla Banca d'Italia con nota del 13 gennaio 1966, n. 2833;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Capena (Roma), Società cooperativa a responsabilità limitata, ricorrono gli estremi previsti nell'art. 57, lettere *a*) e *b*) del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e l'assoggettamento della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo 7°, capo 2°, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Capena (Roma) sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707, nonchè 57, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1966

Il Ministro: COLOMBO

(710)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 3 gennaio 1966 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Kaare André Kopperud, Vice console di Norvegia a Genova.

In data 3 gennaio 1966 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Italo Rescinti, Vice console onorario dei Paesi Bassi a Trieste.

In data 3 gennaio 1966 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Agostino Gori, Vice console onorario del Portogallo a Livorno.

(606)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1966, la provincia di Reggio Calabria, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.475.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(551)

Autorizzazione al comune di Fratte Rosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1966, il comune di Fratte Rosa (Pesaro Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.056.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(545)

Autorizzazione al comune di Labico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1966, il comune di Labico (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.502.938, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(546)

Autorizzazione al comune di Manziana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1966, il comune di Manziana (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.942.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(547)

Autorizzazione al comune di Marano Equo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1966, il comune di Marano Equo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.517.344, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(548)

Autorizzazione al comune di Olevano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1966, il comune di Olevano Romano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.648.471 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(549)

Autorizzazione al comune di Arzergrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1966, il comune di Arzergrande (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.427.670 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(550)

Autorizzazione al comune di Genazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1966, il comune di Genazzano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.830.011, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(552)

Autorizzazione al comune di Gerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1966, il comune di Gerano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.580.170. per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(553)

Autorizzazione al comune di Castel Guelfo di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1966, il comune di Castel Guelfo di Bologna (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(554)

Autorizzazione al comune di Castello di Serravalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1966, il comune di Castello di Serravalle (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(555)

Autorizzazione al comune di Altopascio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1966, il comune di Altopascio (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(556)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 15

Corso dei cambi del 24 gennaio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,86	624,97	624,93	624,95	624,95	624,84	624,95	624,85	624,84	624,92
$ Can.	581,32	581,50	581,50	581,35	580 —	581,40	581,53	581,40	581,40	580,40
Fr. Sv.	144,26	144,34	144,325	144,34	144,33	144,28	144,35	144,25	144,28	144,37
Kr. D.	90,71	90,72	90,72	90,735	90,70	90,72	90,74	90,72	90,72	90,72
Kr. N.	87,47	87,48	87,50	87,49	87,50	87,48	87,495	87,48	87,48	87,48
Kr. Sv.	120,91	120,97	120,94	120,89	121 —	120,95	120,90	120,97	120,96	120,98
Fol.	172,85	172,79	172,77	172,77	172,75	172,80	172,75	172,81	172,81	172,85
Fr. B.	12,57	12,565	12,5650	12,5675	12,565	12,56	12,566	12,56	12,56	12,56
Franco francese	127,48	127,47	127,48	127,49	127,48	127,48	127,488	127,48	127,48	127,48
Lst.	1752,12	1752,30	1752,40	1752,45	1752,15	1752,15	1752,425	1752,15	1752,15	1752,20
Dm. occ.	155,77	155,74	155,765	155,745	155,73	155,70	155,75	155,70	155,70	155,73
Scell. Austr.	24,17	24,166	24,17	24,172	24,15	24,17	24,175	24,17	24,17	24,17
Escudo Port.	21,88	21,87	21,85	21,87	21,71	21,87	21,855	21,87	21,87	21,87
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,44	10,425	10,435	10,42	10,427	10,43	10,42	10,425

Media dei titoli del 24 gennaio 1966

Rendita 5 % 1935	103,215
Redimibile 3,50 % 1934	98,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,115
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,025
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,015
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	101,015
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101,375
» 5 % (» 1° aprile 1969)	101,50
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,925
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,875
» 5 % (» 1° aprile 1973)	101,35
» 5 % (» 1° aprile 1974)	102,025
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,725

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 gennaio 1966

1 Dollaro USA	624,95
1 Dollaro canadese	581,44
1 Franco svizzero	144,345
1 Corona danese	90,737
1 Corona norvegese	87,492
1 Corona svedese	120,895
1 Fiorino olandese	172,76
1 Franco belga	12,567
1 Franco francese	127,489
1 Lira sterlina	1752,437
1 Marco germanico	155,747
1 Scellino austriaco	24,173
1 Escudo Port.	21,862
1 Peseta Sp.	10,426

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Jesi (Ancona)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1965, registro n. 33 Lavori pubblici, foglio n. 73, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Jesi (Ancona).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(607)

Approvazione della variante n. 9 al piano regolatore generale di Bergamo per la zona della Malpensata

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1965, registro n. 33 Lavori pubblici, foglio n. 67, è stata approvata la variante n. 9 al piano regolatore generale del comune di Bergamo relativa alla località della Malpensata.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(608)

Approvazione del piano di zona del comune di Alba (Cuneo)

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1966, n. 1194, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Alba (Cuneo). Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(672)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Roma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Roma n. 16949 del 30 novembre 1965, l'Università di Roma è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 2.517.410, disposta in suo favore dal professore Vittorio Puntoni, la cui rendita è destinata alla istituzione di un premio di studio annuale da intitolarsi « Nicola Spano » e da conferirsi ad un laureato in giurisprudenza che abbia svolto la migliore tesi di laurea in diritto amministrativo.

(515)

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare un lascito

Con decreto del prefetto di Padova n. 36806 del 1° dicembre 1965, l'Università di Padova è stata autorizzata ad accettare il lascito disposto in suo favore dal sig. Angelo Baggio, detto Angiolino Ibleo, consistente in un complesso di beni mobili (mobili, dipinti, incisioni, oggetti vari) del valore complessivo periziato di L. 13.830.000 e che verrà impiegato dal suddetto Ente per i propri scopi istituzionali.

(516)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica dato a Roma il 29 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1965, registro n. 97 Pubblica istruzione, foglio n. 229, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dall'insegnante non di ruolo prof. Raimondo Monari avverso la qualifica attribuitagli per l'anno scolastico 1959 60 dal preside dell'Istituto tecnico commerciale « A. Secchi » di Reggio Emilia.

(699)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « Consociazione cantine sociali Asti-Nord », con sede in Piovà Massaia, frazione Gallareto (Asti).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 3 gennaio 1966 il rag. Vincenzo Musso è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « Consociazione cantine sociali Asti-Nord », con sede in Piovà Massaia, frazione Gallareto (Asti), già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 11 dicembre 1965, in sostituzione del dott. Lamberto Siniscalchi, rinunciatario.

(358)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Capena (Roma), società cooperativa a responsabilità limitata, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 15 gennaio 1966, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Capena (Roma) - Società cooperativa a responsabilità limitata - secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

L'avv. Raffaele Ricci è nominato commissario straordinario ed i signori rag. Domenico Diano, dott. Rosario Cardosi e dottor proc. leg. Fabrizio Paoletti sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Capena (Roma) - Società cooperativa a responsabilità limitata - in gestione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla gestione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1966

Il Governatore: CARLI

(711)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sessantacinque posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Le prove scritte del concorso per esami a sessantacinque posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 23 giugno 1965, avranno luogo alle ore 8,30 dei giorni 24 e 25 febbraio 1966 nelle seguenti sedi:

Torino: Istituto tecnico di Stato per ragionieri « Luigi Einaudi », via Paolini Braccini, 11;

Milano: Politecnico, piazza Leonardo da Vinci n. 32;

Firenze: Istituto tecnico industriale « Leonardo da Vinci », Palazzetto dello sport di Rifredi, via Benedetto Dei;

Roma: Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 e aula magna Ateneo Antoniano, viale Manzoni n. 1;

Bari: Fiera del Levante, lungomare « Starita »;

Palermo: Fiera del Mediterraneo, piazza Generale Cascino;

Napoli: Scuola Trasmissione, corso San Giovanni a Teduccio n. 1062/B, Caserma Cavalleri.

(683)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova pratica integrativa di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Genova.

La prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana del concorso per titoli, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Genova, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 31 agosto 1965, avrà luogo in Genova presso l'Istituto nautico « San Giorgio », piazza Palermo n. 13, il giorno 21 febbraio 1966, con inizio alle ore 9,30.

(682)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Dichiarazione di deserzione del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Bolzano

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 124 del 10 agosto 1965, con cui è stato bandito il concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Bolzano al 30 novembre 1963;

Considerato che entro il termine stabilito dal bando stesso sono pervenute quattro domande di partecipazione al concorso di cui si tratta;

Considerato che i quattro concorrenti hanno successivamente prodotto dichiarazione di rinuncia al concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Visti gli articoli 4 nn. 12 e 13 dello statuto d'autonomia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2189 del 17 dicembre 1965;

Decreta:

Il concorso per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Bolzano al 30 novembre 1963, è dichiarato deserto per mancanza di candidati.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Trento, addì 31 dicembre 1965

Il Presidente: DALVIT

(519)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Schio

IL MEDICO PROVINCIALE

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Schio, bandito con decreto n. 495 in data 31 maggio 1965;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni della Prefettura di Vicenza, dell'Ordine dei medici e del Comune interessato; nonchè la nota ministeriale dell'11 settembre 1965 n. 300.XII.7125.I.91/C;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Schio è costituita come appresso:

Presidente:

Menegazzo dott. Felice, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Privitera dott. Alfio, direttore di sezione della Prefettura di Vicenza;

Vendramini prof. Renzo, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Padova;

Fiaschi prof. Ernico, ordinario di patologia speciale medica dell'Università di Padova;

de Marco dott. Sergio, ispettore generale medico, medico provinciale di Verona;

Scarpari dott. Silvio, ufficiale sanitario del comune di Vicenza.

Segretario:

de Simone dott. Pasqualino, consigliere del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Vicenza.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e si svolgeranno in Vicenza - Ufficio medico provinciale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura di Vicenza, all'albo pretorio del comune di Schio e all'albo di questo Ufficio.

Vicenza, addì 7 gennaio 1966

Il medico provinciale: CAROLA

(407)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3909 del 4 agosto 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1963;

Considerato che, a seguito di rinuncia, si sono rese vacanti le condotte ostetriche di Caulonia (frazione Urismi) e di Roghudi (unica);

Esaminate le domande delle concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuna di esse ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica di quanto disposto con il precedente decreto n. 6358 del 3 dicembre 1965, le sottonotate candidate, comprese nella graduatoria di merito, sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicata:

1) Riggio Rosa: Roghudi (unica);
2) Minniti Giuseppa: Caulonia (frazione Ursini).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali. della Provincia, e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 4 gennaio 1966

Il medico provinciale: LANIA

(444)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 13942 in data 31 dicembre 1962, con il quale venne indetto il pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1962;

Visto il decreto n. 1259 in data 7 febbraio 1964, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nel quale sono previste alla lett. *b*) due docenti universitari in ostetricia o primari di ospedale in ostetricia, quali componenti la Commissione giudicatrice;

Atteso che per «docenti universitari» previsti dal citato art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, debbono intendersi soltanto i professori universitari ordinari o straordinari in attività di servizio quali titolari di cattedra e non, quindi, i liberi docenti;

Considerato che il prof. Emilio Robecchi Valfrè e il professore Giorgio Garbagni, componenti la predetta Commissione giudicatrice, risultano «liberi docenti in ostetricia»;

Ritenuto di dover, pertanto, provvedere alla sostituzione del prof. Garbagni e a riconfermare il prof. Emilio Robecchi Valfrè in quanto occupa il posto di primario di ospedale in ostetricia;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

In sostituzione del prof. Giorgio Garbagni, è nominato componente la Commissione giudicatrice del concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1962, il prof. Paolo Quaini, primario di ospedale in ostetricia, ed è riconfermato il prof. Emilio Robecchi Valfrè componente la predetta Commissione in qualità di primario di ospedale in ostetricia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, negli albi pretori dell'Ufficio del medico provinciale e della Prefettura.

Torino, addì 9 dicembre 1965

Il medico provinciale: RAMUSINO

(445)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.